

## INTERPELLANZA

### Chiarezza sui privilegi del Consiglio di Stato e del Cancelliere!

del 10 gennaio 2018

Nell'ambito della discussione sul Preventivo 2018, avvenuta durante la seduta di Gran Consiglio del 14 dicembre 2017, ho chiesto delucidazioni al Governo circa la voce di spesa n. 31700002 del CRB.20 (Consiglio di Stato), ammontante a fr. 110'000.- e denominata "spese di rappresentanza".

Ho domandato, in particolare, se in tale voce fossero inclusi soltanto pagamenti di fatture o rimborsi di spese comprovate mediante giustificativo, oppure se la voce comprendesse anche eventuali forfait a beneficio dei Consiglieri di Stato o del Cancelliere; se del caso, chiedevo di conoscere l'ammontare e la base legale di simili forfait.

Con tono condiscendente, il Presidente del Consiglio di Stato ha dapprima tentato di "liquidare" la mia domanda, spiegandomi come la voce di spesa da me indicata fosse evidentemente destinata al pagamento di fatture di vario genere, per poi dover correggere radicalmente le proprie affermazioni (dopo aver svolto le opportune verifiche) precisando che in quella voce rientravano altresì un forfait annuo di fr. 15'000.- per ciascun Consigliere di Stato e un non meglio precisato forfait di fr. 6'000.- per il Cancelliere dello Stato.

Dalle risposte fornite dal Presidente del Governo è emerso che, mentre il forfait di fr. 15'000.- riservato ai Consiglieri di Stato era stato sottoposto, per approvazione, all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio giusta l'art. 7 della Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963, il forfait destinato al Cancelliere dello Stato è frutto di una decisione autonoma del Governo, non sottoposta all'avallo di nessun'altra autorità. Con le sue spiegazioni circa la supposta base legale del forfait riservato al Cancelliere, il Consigliere di Stato Manuele Bertoli ha stupito gli astanti, dando prova di sorprendenti talenti di arrampicata.

Ma assai goffamente il Presidente del Governo ha anche fatto allusione a uno o più documenti nei quali verrebbero definiti una serie di diritti o privilegi tra i quali - riprendo fedelmente le parole pronunciate da Manuele Bertoli - anche dei "regali" o simili cose.

Di fronte a risposte così inconsistenti e a tratti misteriose, che hanno generato non poco imbarazzo nell'aula del Gran Consiglio, ho chiesto al Consiglio di Stato di mettere immediatamente a disposizione del Parlamento, nella loro integralità, tutti i documenti (circolari, direttive interne e quant'altro) sulla base dei quali vengono attualmente corrisposti (o lo sono stati in passato) dei forfait ai Consiglieri di Stato e al Cancelliere. Ritenendo di non poter soddisfare subito tale richiesta, il Presidente del Governo ha annunciato al Parlamento che il Consiglio di Stato l'avrebbe esaminata in occasione della sua prossima riunione.

Nel corso della medesima seduta parlamentare, il deputato Boris Bignasca, assieme ad alcuni colleghi esponenti di diversi movimenti e partiti (tra i quali il sottoscritto), ha formalizzato per iscritto una richiesta di accesso ai documenti in questione, sia in base alla Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011, sia in virtù delle prerogative del Gran Consiglio attinenti all'alta vigilanza sul Consiglio di Stato e sull'Amministrazione cantonale.

Di fronte al rifiuto del Consigliere di Stato Manuele Bertoli di aderire alla richiesta di produzione immediata di tali documenti, ho sollecitato (e ottenuto) il rinvio del voto sul decreto

legislativo riguardante l'onorario dei Consiglieri di Stato, annesso al rapporto della Commissione della gestione e delle finanze sul Preventivo 2018.

In data 27 dicembre 2017, il Consiglio di Stato ha adottato la risoluzione governativa n. 5960, consistente in uno scritto indirizzato ai deputati tramite i Servizi del Gran Consiglio e recante come oggetto la dicitura "Rimborso spese a forfait e regolamento interno sui diritti di carica". Nel frattempo, il Consiglio di Stato ha inoltre reso accessibili sul sito web del Cantone, all'indirizzo <https://www4.ti.ch/poteri/cds/basi-legali-e-direttive/direttive>, i seguenti documenti:

- Nota a protocollo N. 43/2011 della seduta del Consiglio di Stato del 20 aprile 2011 - Elenco dei generi di spesa concernenti il rimborso forfetario
- Nota a protocollo N. 103/2016 della seduta del Consiglio di Stato del 12 luglio 2016 - Regolamento interno sui diritti di carica del Consigliere di Stato.

**La lettura di questi documenti suscita non poche perplessità e ha stimolato la seguente interpellanza, alla quale chiedo che il Consiglio di Stato risponda nella seduta parlamentare del 22 gennaio 2018, com'è tenuto a fare giusta l'art. 97 cpv. 4 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015.**

Nello specifico, pongo le seguenti domande.

1. Da un'attenta lettura delle due note a protocollo testé citate, si evince che invero una parte non irrilevante delle spese professionali che i Consiglieri di Stato e il Cancelliere dello Stato sono chiamati ad affrontare non rientra nei forfait di fr. 15'000.-, rispettivamente di fr. 6'000.-, loro corrisposti (v. in particolare le esclusioni di cui al punto 2 della Nota a protocollo del 20 aprile 2011). Si deve quindi supporre che tali spese vengano o pagate direttamente dallo Stato tramite fattura intestata a quest'ultimo, o rimborsate all'interessato dietro presentazione dei relativi giustificativi.
  - 1.1. Qual è la modalità adottata?
  - 1.2. Esiste un rendiconto dettagliato di queste fatture o dei rimborsi effettuati a favore dei singoli Consiglieri di Stato o del Cancelliere?
  - 1.3. A quali voci di spesa si attinge?
  - 1.4. A quanto ammontano in totale, sull'arco di un anno, detti pagamenti o rimborsi?
  - 1.5. Come si spiega, in particolare, che nel Consuntivo 2016 la voce di spesa CRB.100-31700002 "Spese di rappresentanza", attinente alla direzione del Dipartimento delle istituzioni, presenta un importo pari a fr. 20'028.06, ovvero il quadruplo dell'importo massimo consentito al punto 2) della nota a protocollo del 20 aprile 2011? *(A titolo di paragone, gli importi riguardanti la medesima voce di spesa per gli altri Dipartimenti sono i seguenti: Dipartimento della sanità e della socialità: fr. 3'185.10; Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport: fr. 2'471.55; Dipartimento del territorio: fr. 1'651.95; Dipartimento delle finanze e dell'economia: fr. 5'690.65)*
  - 1.6. Per chiarezza si prega di precisare, anche sulla scorta di esempi concreti, in quali casi i trasporti, i pasti, le bevande e i pernottamenti nell'ambito di una missione ufficiale (nel Canton Ticino o fuori Cantone) di un Consigliere di Stato o del Cancelliere dello Stato rientrano nei suddetti forfait, e in quali casi invece non vi rientrano.
  - 1.7. Nello specifico, e sempre per chiarezza, si prega di indicare se le spese per colazioni, pause-caffè, pranzi o cene in sede o altrove (con partecipazione di funzionari e/o persone esterne all'Amministrazione cantonale) rientrano o no nei suddetti forfait. Che

ne è degli eventi organizzati dai singoli Dipartimenti (aperitivi, cerimonie di commiato ed eventuali omaggi a funzionari partenti, ecc.)?

1.8. Il punto n. 2) c) della nota a protocollo del 20 aprile 2011 esclude dai forfait di fr. 15'000.-, rispettivamente fr. 6'000.-, «*la fornitura di bevande per consumazioni presso le Direzioni dipartimentali*». Si chiede di precisare se tali forniture sono unicamente riferite all'accoglienza di ospiti presso le Direzioni, rispettivamente presso lo Studio del Cancelliere, oppure se riguardano anche il consumo quotidiano da parte del Direttore del Dipartimento, rispettivamente del Cancelliere, e dei loro stretti collaboratori?

2. Qual è, precisamente, la base legale su cui poggia il forfait di fr. 6'000.- destinato al Cancelliere dello Stato secondo il punto 2) della nota a protocollo del 12 luglio 2016?  
Si chiede di citare, al riguardo, un articolo di legge e non un documento prodotto dal Consiglio di Stato stesso, essendo pacifico che tali forfait devono poter trovare qualche fondamento in una legge formale. Si rammenta, in proposito, che l'art. 24 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip) del 23 gennaio 2017 dispone che «*le norme che regolano il diritto e l'ammontare delle indennità di trasferta, di picchetto, di servizio festivo e notturno sono stabilite in un apposito regolamento*», non essendo quindi ammesse "norme speciali" come curiosamente indicato nel citato scritto del Consiglio di Stato ai deputati del 27 dicembre 2017.
3. Si chiede, inoltre, di indicare con precisione la base legale in forza della quale il punto 2) della nota a protocollo del 12 luglio 2016 estende i "diritti di carica" dei Consiglieri di Stato al Cancelliere, il quale - è doveroso ricordarlo - non è un magistrato del potere esecutivo bensì un funzionario ai sensi della legislazione sul personale dello Stato.
4. Come si giustifica, al giorno d'oggi, il forfait di fr. 300.- mensili a copertura delle spese di telefono cellulare, previsto al punto 1.1. i) della nota a protocollo del 12 luglio 2016?
  - 4.1. È stato verificato (almeno in termini di plausibilità) che i beneficiari di tale forfait siano tuttora chiamati ad affrontare delle spese telefoniche, riferite a comunicazioni di carattere esclusivamente professionale, per un ammontare approssimativo di fr. 300.- mensili?
  - 4.2. Se ciò non fosse il caso, non ritiene il Consiglio di Stato che la concessione di un simile beneficio (corrispondente a fr. 3'600.- annui) equivalga a un elemento di salario dissimulato e configuri pertanto una violazione dell'art. 59 cpv. 1 lett. I) della Costituzione cantonale, a tenore del quale la fissazione della retribuzione dei magistrati e dei dipendenti dello Stato è di competenza del Gran Consiglio?
5. Non ritiene il Consiglio di Stato che il problema esposto al punto 4. varrebbe anche per i forfait di fr. 15'000.-, rispettivamente fr. 6'000.-, di cui al punto 1. della presente interpellanza, qualora non fosse reso almeno plausibile che le spese professionali incorse dagli interessati, e non altrimenti rimborsate, raggiungano (o comunque si avvicinino a) tali cifre?
  - 5.1. Sono state fatte delle stime o delle verifiche al riguardo?
  - 5.2. Se ciò fosse il caso, il Consiglio di Stato è pregato di renderle accessibili.
6. Ritiene il Consiglio di Stato che esista una base legale sufficiente atta a giustificare quanto previsto al punto 1.2) della nota a protocollo del 12 luglio 2016, e reso applicabile anche al Cancelliere dello Stato giusta il punto 2) del medesimo documento, ovvero:

- 6.1. I due mesi di salario supplementari concessi ai Consiglieri di Stato e al Cancelliere dello Stato al termine del loro mandato?
- 6.2. Il dono, di un valore sino a fr. 10'000.-, previsto per gli stessi al termine del loro mandato?
- 6.3. In particolare, come valuta il Consiglio di Stato la compatibilità di tali privilegi con il citato art. 59 cpv. 1 lett. l) della Costituzione cantonale?
7. In relazione ai quesiti di cui ai punti n. 1. a 6. della presente interpellanza, sono state effettuate delle verifiche, puntuali o sistematiche, da parte del Controllo cantonale delle finanze?
  - 7.1. Se fosse il caso, si chiede, in virtù della Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011, di rendere accessibili i relativi rapporti ed eventuali prese di posizione da parte dei Dipartimenti o della Cancelleria dello Stato negli ultimi 15 anni.
8. A tutt'oggi, i due mesi di salario supplementari previsti, al termine del mandato, conformemente al punto 1.2) della nota a protocollo del 12 luglio 2016 sono stati corrisposti agli ex Consiglieri di Stato e agli ex Cancellieri indipendentemente dalle circostanze della cessazione del loro mandato (dimissioni, mancata rielezione, pensionamento, decesso)?
  - 8.1. Si chiede di riassumere compiutamente la casistica relativa alle ultime quattro legislature e di precisare altresì se il salario dei due mesi successivi alla scadenza del mandato è stato corrisposto anche nei casi in cui il Consigliere di Stato o il Cancelliere partente abbiano percepito la rendita pensionistica sin dal giorno successivo alla cessazione delle proprie funzioni.
9. Per quanto riguarda "il dono, di un valore sino a fr. 10'000.-" al termine del mandato, si chiede di indicare le tipologie e l'ammontare dei doni corrisposti a Consiglieri di Stato o Cancellieri partenti nel corso delle ultime quattro legislature.
10. I privilegi di cui al punto 1.1 della nota a protocollo del 12 luglio 2016 (e, in particolar modo, l'uso del veicolo dello Stato) sono concessi al singolo Consigliere di Stato o al Cancelliere unicamente nell'ambito di missioni ufficiali oppure anche al di fuori del contesto ufficiale per attività (magari anche ricreative) non strettamente connesse all'esercizio della funzione?
  - 10.1. Esiste un documento che fissa dei criteri al riguardo?
  - 10.2. Esiste un controllo (sotto forma di rendiconto dettagliato) sull'uso che viene fatto di dette risorse?
  - 10.3. L'uso del veicolo dello Stato è concesso al Consigliere di Stato, rispettivamente al Cancelliere, anche per il tragitto domicilio/residenza governativa?
  - 10.4. Se sì, sempre oppure in determinate circostanze o a determinate condizioni?
11. Il *Nota Bene* in fondo al punto 1.1) della nota a protocollo del 12 luglio 2016 indica che «*gli omaggi ricevuti a titolo personale restano al singolo Consigliere di Stato*». Per effetto del punto 2) del medesimo documento, ciò vale anche per il Cancelliere dello Stato. Se ne deduce che il Governo non ha ritenuto di dover sottoporre i propri membri e il Cancelliere dello Stato alla regolamentazione relativa all'accettazione di doni o omaggi da parte di terzi (privati o enti di diritto pubblico), alla quale soggiacciono invece funzionari dello Stato. In particolare, non risulterebbe applicabile ai Consiglieri di Stato e al Cancelliere il limite di

fr. 50.- per l'accettazione di un dono, stabilito all'art. 20 cpv. 2 del Regolamento dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 (corrispondente all'art. 20 cpv. 1 del previgente Regolamento del 2 luglio 2014); di ciò può dare conferma il Consiglio di Stato?

11.1. Come si giustifica questa discrepanza?

11.2. I ministri e l'alto funzionario che li affianca non dovrebbero dare l'esempio in materia?

Matteo Pronzini